



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DI CONCERTO CON

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 di riordino della legislazione portuale come modificata ed integrata con D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 n.190, concernente "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115, concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 relativo al "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTA la direttiva n. 3 emanata in data 10/01/2022, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili concernente gli "indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022, con cui vengono conferiti ai Centri di responsabilità amministrativa del Ministero gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi da realizzarsi nel 2022;

VISTA la direttiva n. 3 del 20/01/2022 con la quale il Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione, ha assegnato, tra l'altro, ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2022, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, con il quale all'articolo 5 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha cambiato la sua denominazione in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che, nell'inserire nella legge n. 84 del 1994 un nuovo articolo 18-bis, al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e



nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, istituisce un Fondo destinato al finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all' 1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni di euro annui, aumentato a 90 milioni di euro annui dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con contestuale estensione della finalizzazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione ed alla riqualificazione degli ambiti portuali;

VISTO l'articolo 13, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, con il quale si prevede che a decorrere dall'anno 2014, una parte delle suddette risorse, pari a 23 milioni di euro, sia assegnata alla realizzazione di interventi di immediata cantierabilità finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei porti;

CONSIDERATO che ai sensi del successivo comma 7 dell'articolo 13 all'assegnazione delle suddette risorse, ad esclusione di quelle da destinare al Comando Generale delle Capitanerie di Porto per le spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del Sistema Informativo per la gestione portuale, provvederà il CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni del predetto articolo, entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel Fondo;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni citate prevedono che, sulla base della documentazione trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalle Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) in relazione alla realizzazione delle infrastrutture portuali, il Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e dei piani regolatori portuali;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n.32912 del 02/07/2021, con la quale, sulla base dei dati relativi all'importazione o reimportazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite dei porti ricompresi nelle Autorità di sistema portuale, trasmessi al predetto Ministero dalla competente Agenzia delle accise, dogane e monopoli, l'imposta sul valore aggiunto dovuta nell'anno 2020 è complessivamente determinata in euro 13.983.432.988,00 nei termini di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e che l'applicazione della misura dell'uno per cento prevista dalla norma conduce ad un importo di euro 139.834.330,00, dal quale deriva la quota da iscrivere al Fondo in argomento in misura pari a quella massima fissata dalla norma;

CONSIDERATO, altresì, che con la suddetta nota il Ministero dell'economia e delle finanze fissa le risorse da considerare per la costituzione del Fondo in questione, per l'anno



2021, in complessivi 46 milioni di euro, tenuto conto dell'importo allocato nella tabella relativa alle spese del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel capitolo di bilancio n.7264 "Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti";

CONSIDERATO che l'art. 11 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, rubricato "Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale" prevede che a decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, sulla base di apposito atto convenzionale da stipulare con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che, conseguentemente, la somma effettivamente da ripartire tra le Autorità di sistema portuale viene rideterminata in complessivi euro 41.000.000,00, di cui l'ottanta per cento ammontante ad euro 32.800.000,00 viene ripartito con il criterio della proporzionalità all'imposta sul valore aggiunto prodotta da ciascun sistema portuale, come indicato nella seguente tabella di ripartizione:

Autorità di Sistema Portale del mare	Percentuale di ripartizione	Importo proporzionalmente spettante
ligure occidentale	33,29	10.918.795,82
ligure orientale	15,15	4.969.288,50
tirreno settentrionale	10,43	3.421.080,63
adriatico settentrionale	7,81	2.562.362,78
tirreno centrale	7,63	2.502.139,24
adriatico centro-settentrionale	4,43	1.454.517,86
sicilia orientale	4,22	1.383.360,20
dello stretto	3,55	1.165.012,03
adriatico centrale	3,45	1.130.958,52
adriatico orientale	3,04	995.998,23
adriatico meridionale	2,16	708.886,97
tirreno centro-settentrionale	1,80	590.753,67
del mar ionio	1,40	458.298,33
tirreno meridionale e ionio	0,76	249.116,99
mare di sardegna	0,72	237.058,77
sicilia occidentale	0,16	52.371,48
	100,00	32.800.000,00

CONSIDERATO che alla ripartizione del restante venti per cento, pari a 8.200.000,00 euro, si provvede secondo finalità di carattere perequativo, in misura inversamente proporzionale all'entità dell'imposta sul valore aggiunto accertata in relazione a ciascun porto, tenendo nel debito conto i progetti rispondenti alle tipologie identificate dalle norme di riferimento ed alle priorità indicate dal presente provvedimento, previsti nei piani operativi triennali e conformi alle previsioni dei rispettivi piani regolatori portuali;



RITENUTO che, ai fini della ripartizione della quota del venti per cento del Fondo, nel rispetto dell'anzidetta finalità perequativa, devono essere individuati col presente decreto anche i criteri atti a garantire la selettività degli interventi ed il rispetto degli indirizzi strategici in materia di portualità, attribuendo pertanto un più elevato grado di priorità e di preferenza alle iniziative infrastrutturali qualificate dalla legge n. 84/94 come opere di grande infrastrutturazione, in quanto aventi una più incisiva rilevanza strategica, a quelle dotate della connotazione dell'immediata cantierabilità, in relazione alla circostanza di aver ottenuto l'approvazione in linea tecnico-economica, di essere in regola con le vigenti disposizioni di carattere ambientale e di non essere soggette ad ulteriori vincoli che possano impedire l'avvio dei lavori, con l'obiettivo di rendere più immediato l'impatto economico della loro realizzazione, il tutto in analogia a quanto avvenuto in occasione delle precedenti ripartizioni del Fondo di che trattasi;

RITENUTO, pertanto, che comprovate esigenze di carattere perequativo, in armonia e nel rispetto delle previsioni dei relativi piani operativi triennali e piani regolatori portuali e nel quadro delle linee strategiche della pianificazione comunitaria e nazionale, motivano una particolare attenzione per quelle realtà portuali cui afferiscono le più basse percentuali di imposta sul valore aggiunto, attribuendo in ogni caso priorità alla realizzazione delle opere e degli interventi di grande infrastrutturazione ivi programmati o connotati da elementi di immediata cantierabilità, con la conseguenza che:

a) siano determinate in prima istanza le quote del Fondo riferibili all'ottanta per cento dell'imposta sul valore aggiunto generata dai porti inclusi nelle circoscrizioni delle Autorità di Sistema Portuale e proporzionalmente definite con riferimento alla dotazione a tal fine disponibile, come riportato nell'Allegato 2;

b) siano attribuite le restanti disponibilità del fondo ai porti di Oristano, Olbia, Gioia Tauro, Fiumicino, e Barletta, in relazione alle opere e agli importi indicati nello schema riportato nell'Allegato 3 al presente provvedimento;

ACCERTATO, altresì, che dalla documentazione pervenuta dalle altre Autorità di Sistema Portuale è emerso che i rispettivi interventi proposti hanno un relativo minor grado di rispondenza alle disposizioni normative di riferimento ed ai criteri di perequazione e di priorità indicati nel presente decreto;

VISTA la proposta di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti del Direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n.3 così come modificato dall'articolo 41, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 27093 del 16/11/2022 che, in merito alla proposta di riparto, ha trasmesso il proprio nulla osta all'ulteriore corso del procedimento;



VISTO il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 novembre 2022;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. L'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite del sistema portuale italiano ammonta, per l'anno 2020, a complessivi euro 13.983.432.988,00, riferita agli importi generati da ciascun porto ricompreso nella circoscrizione territoriale delle diverse Autorità di sistema portuale, secondo la suddivisione riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, calcolata in percentuale dell'uno per cento dell'ammontare totale, è determinata nel limite massimo di 70 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1 comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3. Per l'anno 2021, l'importo del Fondo, di cui al comma 2 del presente decreto, determinato per effetto della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023 in euro 46 milioni e ulteriormente ridotto ad euro 41 milioni ex art. 11 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è ripartito, per la quota-parte dell'ottanta per cento, pari a complessivi euro 32.800.000,00, tra le Autorità di sistema portuale per la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui ai rispettivi piani operativi triennali, secondo gli importi di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante. Ai fini dell'assegnazione del predetto contributo si provvede mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, le Autorità di Sistema Portuale trasmettono la lista degli interventi, identificati da Codice Unico di Progetto (CUP), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto anche al fine della verifica da parte del Ministero del rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla Delibera CIPE n.63/2020. L'elenco dei degli interventi e dei correlati CUP viene successivamente trasmesso al Ministero economia e finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il restante importo, pari a complessivi 8.200.000,00 euro, è ripartito, in conformità delle pertinenti esigenze perequative come specificate in premessa, tra le Autorità di sistema portuale che ne hanno fatto richiesta, dando peraltro priorità alle rispettive iniziative infrastrutturali aventi carattere di immediata cantierabilità o comunque rientranti nelle tipologie di interventi identificate dalla normativa di riferimento. A tal fine si considerano coerenti con le suddette esigenze ed immediatamente cantierabili gli interventi che rispondono ai seguenti requisiti:

a) l'intervento deve preferibilmente rivestire il carattere di opera di grande infrastrutturazione portuale come definita dall'articolo 5, comma 9, della legge 28 gennaio



1994, n.84 ovvero essere attinente ai collegamenti stradali e ferroviari nei porti od alla messa in sicurezza, manutenzione e riqualificazione degli ambiti portuali;

b) il relativo progetto deve essere conforme al vigente piano regolatore portuale;

c) il progetto medesimo deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale e non deve essere soggetto a particolari vincoli che siano suscettibili di impedire il rapido avvio dei lavori;

d) il progetto deve rispondere ad esigenze aventi rilevanza nell'ambito degli indirizzi strategici in materia di portualità.

5. In esito alla disamina delle richieste pervenute, effettuata alla luce dei criteri di cui al comma 4 e secondo le modalità perequative enunciate in premessa, l'importo indicato al medesimo comma è ripartito in relazione alle opere e per gli importi di cui all'Allegato 3 al presente provvedimento, che parimenti ne costituisce parte integrante. Il monitoraggio dei predetti interventi avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il presente provvedimento è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



IVA COMPLESSIVA DOVUTA SU IMPORTAZIONE MERCI NEI PORTI ANNO 2020

Autorità di Sistema Portale del mare	IVA prodotta
ligure occidentale	4.654.946.635,00
ligure orientale	2.118.527.828,00
tirreno settentrionale	1.458.489.384,00
adriatico settentrionale	1.092.397.204,00
tirreno centrale	1.066.722.450,00
adriatico centro-settentrionale	620.096.127,00
dello stretto	496.672.794,00
sicilia orientale	589.759.896,00
adriatico centrale	482.154.958,00
adriatico orientale	424.618.125,00
del mar ionio	195.383.659,00
adriatico meridionale	302.215.653,00
tirreno centro-settentrionale	251.852.570,00
mar di sardegna	101.063.883,00
tirreno meridionale e ionio	106.204.595,00
sicilia occidentale	22.327.227,00
TOTALE	13.983.432.988,00



RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE DEL FONDO ANNUALITA' 2021
QUOTA MATEMATICA
(EURO 32.800.000,00 SU DOTAZIONE DI EURO 41.000.000,00)

Autorità di Sistema Portale	Percentuale di ripartizione	Importo proporzionalmente spettante
ligure occidentale	33,29	10.918.795,82
ligure orientale	15,15	4.969.288,50
tirreno settentrionale	10,43	3.421.080,63
adriatico settentrionale	7,81	2.562.362,78
tirreno centrale	7,63	2.502.139,24
adriatico centro-settentrionale	4,43	1.454.517,86
sicilia orientale	4,22	1.383.360,20
dello stretto	3,55	1.165.012,03
adriatico centrale	3,45	1.130.958,52
adriatico orientale	3,04	995.998,23
adriatico meridionale	2,16	708.886,97
tirreno centro-settentrionale	1,80	590.753,67
del mar ionio	1,40	458.298,33
tirreno meridionale e ionio	0,76	249.116,99
mar di sardegna	0,72	237.058,77
sicilia occidentale	0,16	52.371,48
	100,00	32.800.000,00



RIPARTIZIONE QUOTA PEREQUATIVA
(EURO 8.200.000,00 SU DOTAZIONE DI EURO 41.000.000,00)

ENTE	OPERA DA REALIZZARE	CUP	IMPORTO
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna	Lavori di realizzazione della nuova delimitazione doganale e di security nel porto di Oristano	B11B21001040005	1.400.000,00
	Lavori "Porto Cocciani molo sud fornitura e posa in opera di tre bitte, dell'allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale	B71J19000010005	700.000,00
Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale	Lavori di manutenzione straordinaria del porto commerciale e della nuova darsena servizi del porto di Augusta	I57F150000000005	1.600.000,00
Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale	Manutenzione straordinaria armamento dell'attuale fascio binari (molo Vespucci)	J34B17000130005	3.000.000,00
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	Porto di Barletta -Intervento di consolidamento statico e risanamento conservativo della banchina nr.3	B97E20000100005	1.500.000,00

